Proposta di legge n. 428/10^ di iniziativa del consigliere M. Mirabello, recante: "Modifica alla lettera a) comma 2 dell'articolo 14 della Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17"

(Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

Il Dirigente
F.to Avv. Giovanni FEDELE

Il Presidente
F.to On. Domenico BEVACQUA

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di legge in oggetto, modifica la legge regionale n. 17/2005 (*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*), con l'obiettivo di eliminare la limitazione di durata delle concessioni demaniali di natura stagionale e la preclusione del c.d. diritto di insistenza.

Nelle more dell'approvazione del PCS, la modifica consentirebbe, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 bis della Legge regionale n. 17/2005, il rilascio e il rinnovo, a richiesta dell'interessato, di concessioni demaniali marittime stagionali scadute su base anche pluriennale.

La disciplina assume carattere d'urgenza in quanto si inserisce in un quadro normativo nazionale in attesa di riordino. La stessa legge di bilancio 2019 ha previsto, infatti, la proroga di 15 anni per le concessioni demaniali marittime esistenti al 1/1/2019, nonché la possibilità (articolo 1, comma 246), nelle more del riordino della materia, che i titolari di concessioni demaniali marittime ad uso, turistico ricreativo possono mantenere installati i manufatti amovibili (manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere come ad esempio roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili) fino al 31 dicembre 2020 - data di scadenza delle concessioni in essere al 2015.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo:
"Modifica alla lettera a) comma 2 dell'articolo 14 della Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".

La tabella 1 è utilizzata per individuare. e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario i in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 sì individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	In attesa dell'approvazione dei PCS, definisce le concessioni demaniali di natura stagionale rendendole potenzialmente pluriennali	//	//	0
Art. 2	Definisce la clausola dell'invarianza finanziaria	//	//	0
Art. 3	Definisce i termini per la pubblicazione sul Burc	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Tab. 2 Copertura finanziaria:
Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di coperta degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
-l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.2.01.02);
-riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di Spesa;
-nuovi o maggiori entrate;
-imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
-altre forme di copertura

n. UPE/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
	00	00	00	00

Testo:

"Modifica alla lettera a) comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".

Art. 1
(Modifica all'art. 14 l.r. 17/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 concernente "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole "Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate" sono aggiunte le parole "o comunque rinnovate:"
    b) all'alinea della lettera a) le parole "concessioni demaniali marittime stagionali" sono sostituite dalle parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale".

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore i il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).